COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.3.2003
COM(2003) 121 definitivo

2003/0051 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sugli scambi e sulle questioni commerciali[1] è stato concluso il 28 gennaio 2002 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2002. Il protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale allegato a tale accordo dispone che dal 1° gennaio 2003 si applichi un sistema di ecopunti al traffico della Repubblica di Croazia in transito attraverso l'Austria.

   Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale protocollo, il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti sono determinati mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti e devono conformarsi al disposto degli articoli 11 e 14, paragrafo 2, del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi al regime di ecopunti vigente nella Comunità.

2. I negoziati sullo scambio di lettere si sono svolti nei mesi di luglio e novembre 2002. Per tutto il corso dei negoziati i servizi della Commissione hanno informato e consultato gli Stati membri. I documenti qui allegati sono stati siglati il 15 novembre 2002 nell'ambito del sottocomitato Trasporti istituito ai sensi dell'accordo interinale. Nella stessa occasione è stato esaminato il funzionamento del sistema applicato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Croazia nel corso del 2002, senza ravvisare in esso effetti discriminatori.

3. L'accordo stabilisce il numero di ecopunti assegnati agli autocarri croati per il 2003 sulla base del principio del "trattamento non meno favorevole dei veicoli pesanti comunitari" e definisce i documenti necessari, le procedure e i metodi di gestione e di controllo del sistema.

La Commissione invita in Consiglio ad adottare una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e ad avviare la procedura di conclusione. Essa trasmette pertanto al Consiglio le due proposte seguenti:

1. proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria;

2. proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

---

[1] GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71(1) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria.

(2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 15 novembre 2002.

(3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2003,

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2003.

---

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

2003/0051 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71(1) in combinato disposto con l'articolo 300(2), Paragrafo 1, prima frase, e l'articolo 300(3), Paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sugli scambi e sulle questioni commerciali[5], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale, stabilisce che venga applicato un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini della definizione del metodo di calcolo e delle modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti.

(3) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità in data ..., fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva ai sensi della decisione .../.../CE del Consiglio del ….

(4) Occorre approvare detto accordo,

---

3 GU C [...] del [...], pag. [...].
4 GU C [...] del [...], pag. [...].
5 GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria.

Il testo delle lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003

A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, in conformità del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

"1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria per il 2003 sono assegnati come segue:171 904 ecopunti.

Agli utenti della Repubblica di Croazia della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40% del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità: - 68 762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstrasse sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

4. Il conducente di un autocarro croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP (un facsimile è riportato nell'allegato E) comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6. Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate serviranno alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x

memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;

c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NO_x.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;

iii) il veicolo o il veicolo combinato è in possesso dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

– lettera di vettura, oppure

– ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

– ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale Trasporti Comunità/Repubblica di Croazia istituito in conformità dell'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.".

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome della Comunità europea

ALLEGATO A

TRASPORTI NON SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI ECOPUNTI

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.

2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.

3. Trasporti postali.

4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.

5. Trasporto di rifiuti e liquami.

6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.

7. Trasporto di api e di uova di pesce.

8. Traslazione di salme.

9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.

10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.

11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.

12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive.

13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.

14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.

15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).

16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o da agenti di sicurezza.

ALLEGATO B

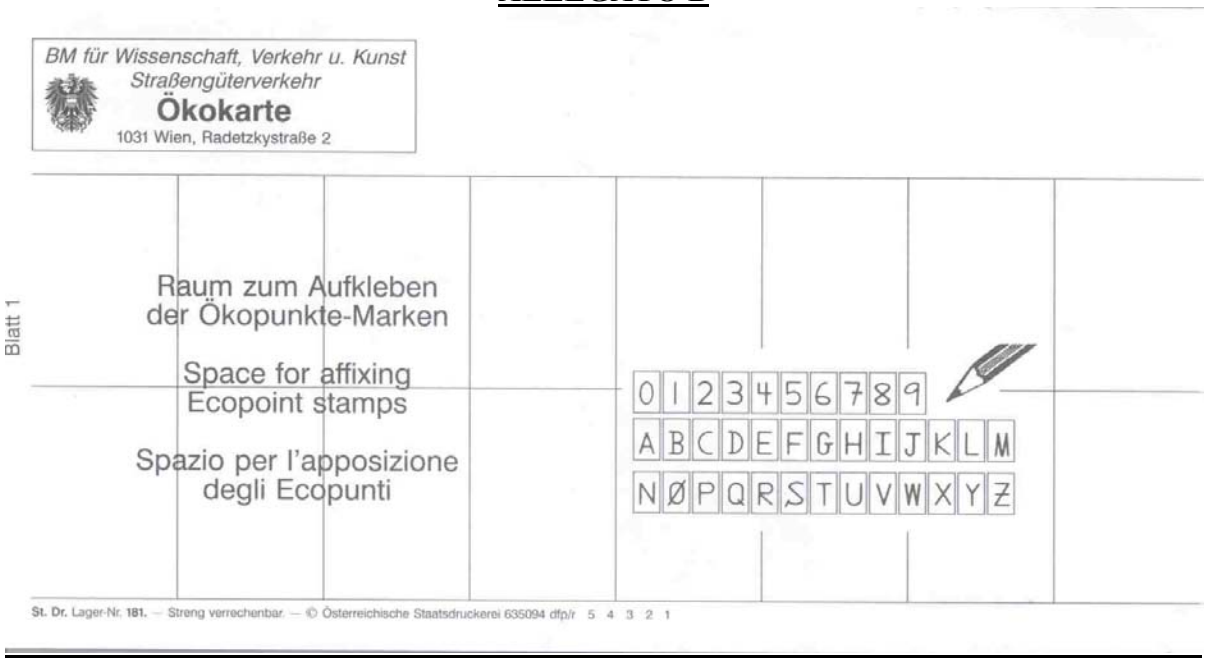
BM für Wissenschaft, Verkehr u. Kunst
Straßengüterverkehr
Ökokarte
1031 Wien, Radetzkystraße 2
Blatt 1
Raum zum Aufkleben
der Ökopunkte-Marken
Space for affixing
Ecopoint stamps
Spazio per l'apposizione
degli Ecopunti
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M
N Ø P Q R S T U V W X Y Z
St. Dr. Lager-Nr. 181. — Streng verrechenbar. — © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dfp/r 5 4 3 2 1

Straßengüterverkehr

Ökokarte

Original

1033 Wien, Hintere Zollamtsstraße 2 b

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscenza nazionale

Erläuterungen siehe Rückseite der Bestätigung
For explanation see back of confirmation (Bestätigung)
Spiegazioni sul verso della conferma (Bestätigung)

(3) Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr)

(27) Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers

(4) Angaben zum LKW/Zugfahrzeug
(5) Nationalität (6) Amtliches Kennzeichen

(7) Monat und Jahr der 1. Zulassung

(8) COP-Wert (mit 1 Dezimale)

(9) Anzahl der Ökopunkte

(10) Angaben zum Anhänger/Sattelauflieger
(5) Nationalität (6) Amtliches Kennzeichen

(11) Fuhrgewerbe — X

(12) Werkverkehr — X

(13) Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug)
(14) Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale)

(15) beladen — X

(16) leer — X

(17) (Abgangs-) Ladeland	(18) (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl)	(19) (Ziel-) Entladeland	(20) (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl)

(21) Grenzübergangsstellen

(22) beim Eintritt

(23) beim Austritt

Beleg wird maschinell eingelesen *Machine-read information* *Ricevuto alla lettura tramite computer*

(26) Unterschrift und Name des Ausstellers

St. Dr. Lager-Nr. 181. - Streng verrechenbar. - © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dfp/r 5 4 3 2 1

Straßengüterverkehr

STAT **Ökokarte**

Bestätigung

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscenza nazionale

Erfolgt die Entwertung der Ökokarte nicht durch eine Kontrollstelle in der Republik Österreich (EU-Binnengrenze), so ist die Genehmigung im Feld 24 vor Antritt der Fahrt durch Eintragung von Grenzübergangsstelle und Eintrittsdatum von den zuständigen Organen des Mitgliedsstaates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, auszufüllen.

If, when entering the country via an internal EU frontier, the cancellation of the ecocard is not performed at a control point in the Republic of Austria, then box 24 shall be completed in advance by the relevant national authority in the country where the vehicle is registered and shall also indicate the frontier post used and date of entry.

Se la cancellazione dell'ecocarta non viene effettuata presso un punto di controllo nella Repubblica Austriaca (frontiera interna UE), l'autorizzazione nella casella 24 deve essere compilata prima del viaggio dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo.

Erläuterungen siehe Rückseite — *For explanation see over* — *Spiegazioni sul verso*

3 Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr)

27 Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers

4 Angaben zum LKW/Zugfahrzeug
5 Nationalität 6 Amtliches Kennzeichen

7 Monat und Jahr der 1. Zulassung

8 COP-Wert (mit 1 Dezimale)

9 Anzahl der Ökopunkte

10 Angaben zum Anhänger/Sattelauflieger
5 Nationalität 6 Amtliches Kennzeichen

11 Fuhrgewerbe

12 Werkverkehr

13 Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug)
14 Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale)

15 beladen

16 leer

17 (Abgangs-) Ladeland	18 (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl)	19 (Ziel-) Entladeland	20 (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl)

21 Grenzübergangsstellen

22 beim Eintritt

23 beim Austritt

24 Kontrollvermerk der zuständigen Organe

25 Datum/Stempel/Unterschrift

St. Dr. Lager-Nr. 181. – Streng verrechenbar. – © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dfp/r 5 4 3 2 1

Osterreichische Zollämter (Grenzübergangsstellen)	Austrian Border Customs Offices (Frontier posts)	Uffici doganali austriaci (Uffici doganali in frontiera)
840 Achenkirch	547 Felsenhütt	837 Leutasch	660 Saalbrücke
545 Achleiten	947 Gaißau	445 Loibltunnel	346 Schachendorf
552 Angerhäuser	230 Gmünd	942 Lustenau	538 Schärding
455 Arnoldstein	233 Gmünd-Neunagelberg	940 Lustenau-Schmitterbrücke	838 Scharnitz
735 Bad Radkersburg	235 Grametten	941 Lustenau-Wiesenrain	830 Schattwald
965 Balderschwang	700 Graz-Hauptbahnhof	938 Mäder	848 Schleching
841 Bayrischzell	777 Graz-Ostbahnhof	460 Naßfeld	655 Schwarzbach
270 Berg	645 Großgmain	862 Nauders	554 Schwarzenberg
435 Bleiburg-Grablach	946 Höchst	870 Nauders-Martinsbruck	440 Seebergsattel
355 Bonisdorf	956 Hörbranz	539 Neuhaus	734 Sicheldorf
533 Braunau	958 Hörbranz-Oberhochsteg	548 Neustift	856 Sillian
860 Brenner-Straße	955 Hörbranz-Unterhochsteg	333 Nickelsdorf	534 Simbach
859 Brennerpaß	544 Haibach	844 Niederndorf	745 Spielfeld
531 Burghausen	640 Hangendenstein	549 Oberkappel	872 Spiß
532 Burghausen-Alte Brücke	350 Heiligenkreuz	536 Obernberg	964 Springen
341 Deutschkreutz	939 Hohenems	665 Oberndorf	630 Steinpaß
260 Drasenhofen	960 Hohenweiler	963 Oberreute	537 Suben
635 Dürrnberg	962 Hub	542 Passau-Mariahilf	832 Vils
835 Ehrwald	470 Karawankentunnel/Einfuhr	543 Passau-Saming	839 Vorderriß
845 Erl	471 Karawankentunnel/Ausfuhr	540 Passau-Voglau	650 Walserberg-Autobahn
530 Ettenau	843 Kiefersfelden	871 Pfunds	550 Wegscheid
831 Fallmühle	250 Kleinhaugsdorf	833 Pinswang	961 Weienried
935 Feldkirch-Bangs	340 Klingenbach	465 Plöckenpaß	558 Weigetschlag
936 Feldkirch-Meiningen	937 Koblach	770 Radlpaß	847 Wildbichl
934 Feldkirch-Nofels	255 Laa an der Thaya	345 Rattersdorf-Liebing	560 Wullowitz
932 Feldkirch-Tisis	760 Langegg	849 Reit im Winkl	450 Wurzenpaß
933 Feldkirch-Tosters	431 Lavamünd	834 Reutte/Plansee	

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targhe internazionali (Europeo)

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SLØ	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RØ	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Rußland	CS	Tschechien
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
FIN	Finnland	HR	Kroatien						

(1) Ecocard	(1) Ecocarta
(2) Federal Ministry for public economy and transport	(2) Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
(3) Date of entry (Day, Month, Year)	(3) Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
(4) Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	(4) Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
(5) Nationality	(5) Nazionalità
(6) Vehicle registration number	(6) Targa del veicolo
(7) Month and year of first registration	(7) Mese e anno di prima immatricolazione
(8) COP value (to one decimal place)	(8) Valore COP (con una cifra decimale)
(9) Number of Ecopoints	(9) Numero di Ecopunti
(10) Details about trailer/semi-trailer	(10) Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
(11) Transport for hire or reward	(11) Trasporto merci in conto terzi
(12) Transport on own account	(12) Trasporto in conto proprio
(13) Details of transport (for laden vehicles only)	(13) Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
(14) Weight of load in tonnes (to one decimal place)	(14) Peso lordo in tonnelate (con una cifra decimale)
(15) laden (16) unladen	(15) carico (16) vuoto
(17) Country of loading	(17) Paese di carico
(18) Place of loading (post code)	(18) Località di carico (codice postale)
(19) Country of unloading	(19) Paese di scarico
(20) Place of unloading (post code)	(20) Località di scarico (codice postale)
(21) Border Customs Office	(21) Ufficio doganale in frontiera
(22) of entry (23) of exit	(22) d'ingresso (23) d'uscita
(24) Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	(24) Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
(25) Date/Stamp/Signature	(25) Data/Timbro/Firma
(26) Signature and name of person filling in this form	(26) Firma e nome del compilatore
(27) Name, firm and complete address of the haulier	(27) Cognome, nome della ditta e indirizzo completo del imprenditore di trasporti

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente dal seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 16 **Telefon (0222) 797 89 279**
Postfach 129 **Telefax (0222) 797 89 536**
A-1037 Wien

St. Dr. Lager-Nr. 181. — Streng verrechenbar. — © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dfp/r 5 4 3 2 1

Straßengüterverkehr

Ökokarte

Bestätigung

Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscenza nazionale

Erfolgt die Entwertung der Ökokarte nicht durch eine Kontrollstelle in der Republik Österreich (EU-Binnengrenze), so ist die Genehmigung im Feld 24 vor Antritt der Fahrt durch Eintragung von Grenzübergangsstelle und Eintrittsdatum von den zuständigen Organen des Mitgliedsstaates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, auszufüllen.

If, when entering the country via an internal EU frontier, the cancellation of the ecocard is not performed at a control point in the Republic of Austria, then box 24 shall be completed in advance by the relevant national authority in the country where the vehicle is registered and shall also indicate the frontier post used and date of entry.

Se la cancellazione dell'ecocarta non viene effettuata presso un punto di controllo nella Repubblica Austriaca (frontiera interna UE), l'autorizzazione nella casella 24 deve essere compilata prima del viaggio dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è immatricolato il veicolo.

Erläuterungen siehe Rückseite — *For explanation see over* — *Spiegazioni sul verso*

3 Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr)

27 Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers

4 Angaben zum LKW/Zugfahrzeug
5 Nationalität 6 Amtliches Kennzeichen

7 Monat und Jahr der 1. Zulassung

8 COP-Wert (mit 1 Dezimale)

9 Anzahl der Ökopunkte

10 Angaben zum Anhänger/Sattelauflieger
5 Nationalität 6 Amtliches Kennzeichen

11 Fuhrgewerbe

12 Werkverkehr

13 Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug)
14 Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale)

15 beladen

16 leer

17 (Abgangs-) Ladeland	18 (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl)	19 (Ziel-) Entladeland	20 (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl)

21 Grenzübergangsstellen

22 beim Eintritt

23 beim Austritt

24 Kontrollvermerk der zuständigen Organe

25 Datum/Stempel/Unterschrift

St. Dr. Lager-Nr. 181. – Streng verrechenbar. – © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dlp/r 5 4 3 2 1

Österreichische Zollämter
(Grenzübergangsstellen)

Austrian Border Customs Offices
(Frontier posts)

Uffici doganali Austriaci
(Uffici doganali in frontiera)

840 Achenkirch
545 Achleiten
552 Angerhäuser
455 Arnoldstein
735 Bad Radkersburg
965 Balderschwang
841 Bayrischzell
270 Berg
435 Bleiburg-Grablach
355 Bonisdorf
533 Braunau
860 Brenner-Straße
859 Brennerpaß
531 Burghausen
532 Burghausen-Alte Brücke
341 Deutschkreutz
260 Drasenhofen
635 Dürrnberg
835 Ehrwald
845 Erl
530 Ettenau
831 Fallmühle
935 Feldkirch-Bangs
936 Feldkirch-Meiningen
934 Feldkirch-Nofels
932 Feldkirch-Tisis
933 Feldkirch-Tosters
547 Felsenhütt
947 Gaißau
230 Gmünd
233 Gmünd-Neunagelberg
235 Grametten
700 Graz-Hauptbahnhof
777 Graz-Ostbahnhof
645 Großgmain
946 Höchst
956 Hörbranz
958 Hörbranz-Oberhochsteg
955 Hörbranz-Unterhochsteg
544 Haibach
640 Hangendenstein
350 Heiligenkreuz
939 Hohenems
960 Hohenweiler
962 Hub
470 Karawankentunnel/Einfuhr
471 Karawankentunnel/Ausfuhr
843 Kiefersfelden
250 Kleinhaugsdorf
340 Klingenbach
937 Koblach
255 Laa an der Thaya
760 Langegg
431 Lavamünd
837 Leutasch
445 Loibltunnel
942 Lustenau
940 Lustenau-Schmitterbrücke
941 Lustenau-Wiesenrain
938 Mäder
460 Naßfeld
862 Nauders
870 Nauders-Martinsbruck
539 Neuhaus
548 Neustift
333 Nickelsdorf
844 Niederndorf
549 Oberkappel
536 Obernberg
665 Oberndorf
963 Oberreute
542 Passau-Mariahilf
543 Passau-Saming
540 Passau-Voglau
871 Pfunds
833 Pinswang
465 Plöckenpaß
770 Radlpaß
345 Rattersdorf-Liebing
849 Reit im Winkl
834 Reutte/Plansee
660 Saalbrücke
346 Schachendorf
538 Schärding
838 Scharnitz
830 Schattwald
848 Schleching
655 Schwarzbach
554 Schwarzenberg
440 Seebergsattel
734 Sicheldorf
856 Sillian
534 Simbach
745 Spielfeld
872 Spiß
964 Springen
630 Steinpaß
537 Suben
832 Vils
839 Vorderriß
650 Walserberg-Autobahn
550 Wegscheid
961 Weienried
558 Weigetschlag
847 Wildbichl
560 Wullowitz
450 Wurzenpaß

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targhe internazionali (Europeo)

AL	Albanien	F	Frankreich	LV	Lettland	PL	Polen	YU	Serbien
B	Belgien	GBZ	Gibraltar	FL	Liechtenstein	P	Portugal	SLØ	Slowenien
BIH	Bosnien-Herzegowina	GR	Griechenland	LT	Litauen	RØ	Rumänien	E	Spanien
BG	Bulgarien	GB	Großbritannien	LU	Luxemburg	SU	Rußland	CS	Tschechien
D	Deutschland	IRL	Irland	M	Malta	A	Österreich	TR	Türkei
DK	Dänemark	IS	Island	NL	Niederlande	S	Schweden	H	Ungarn
EW	Estland	I	Italien	N	Norwegen	CH	Schweiz	CY	Zypern
FIN	Finnland	HR	Kroatien						

(1) Ecocard
(2) Federal Ministry for public economy and transport
(3) Date of entry (Day, Month, Year)
(4) Details of HGV/articulated vehicle tractor unit
(5) Nationality
(6) Vehicle registration number
(7) Month and year of first registration
(8) COP value (to one decimal place)
(9) Number of Ecopoints
(10) Details about trailer/semi-trailer
(11) Transport for hire or reward
(12) Transport on own account
(13) Details of transport (for laden vehicles only)
(14) Weight of load in tonnes (to one decimal place)
(15) laden (16) unladen
(17) Country of loading
(18) Place of loading (post code)
(19) Country of unloading
(20) Place of unloading (post code)
(21) Border Customs Office
(22) of entry (23) of exit
(24) Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority
(25) Date/Stamp/Signature
(26) Signature and name of person filling in this form
(27) Name, firm and complete address of the haulier

(1) Ecocarta
(2) Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
(3) Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
(4) Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
(5) Nazionalità
(6) Targa del veicolo
(7) Mese e anno di prima immatricolazione
(8) Valore COP (con una cifra decimale)
(9) Numero di Ecopunti
(10) Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
(11) Trasporto merci in conto terzi
(12) Trasporto in conto proprio
(13) Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
(14) Peso lordo in tonnelate (con una cifra decimale)
(15) carico (16) vuoto
(17) Paese di carico
(18) Località di carico (codice postale)
(19) Paese di scarico
(20) Località di scarico (codice postale)
(21) Ufficio doganale in frontiera
(22) d'ingresso (23) d'uscita
(24) Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
(25) Data/Timbro/Firma
(26) Firma e nome del compilatore
(27) Cognome, nome della ditta e indirizzo completo del imprenditore di trasporti

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente dal seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 16 **Telefon (0222) 797 89 279**
Postfach 129 **Telefax (0222) 797 89 536**
A-1037 Wien

St. Dr. Lager-Nr. 181. — Streng verrechenbar. — © Österreichische Staatsdruckerei 635094 dfp/r 5 4 3 2 1

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

Impianti di comunicazioni a breve raggio - veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

a) prENV278/n. 62 "DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/n. 64 "DSRC Data Link Layer";

c) prENV278/n. 65 "DSRC Applications Layer".

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastrina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastrina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- condizioni ambientali: temperatura compresa tra - 25 °C e + 70 °C;

- condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili;

- traffico: su più corsie, scorrevole;

- velocità: da "stop and go" a 120 km/h.

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastrina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

Ecopiastrine

Identificazione

Ogni ecopiastrina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllarne l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastrina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in maniera tale che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastrina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specifico precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo ("5", "6", ... "16").

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e da permettere di riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione;
- dati relativi al veicolo:
- valore COP;
- dati riguardanti i transiti:
- identificazione del posto di confine;
- data/ora;
- situazione della dichiarazione di viaggio;
- informazioni di bloccaggio;
- dati relativi alla situazione:
- manipolazione;
- situazione batteria;
- situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30%.

ALLEGATO D

REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA

INSTALLATION REQUIREMENTS FOR ECOTAG

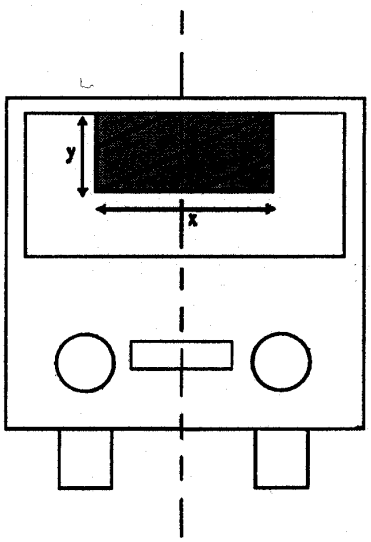

The ecotag shall be located on the interior side of the windscreen within the marked area illustrated above) where the dimensions are as follows:

x = 100 cm

y = 80 cm.

L'ecopiastrina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno dell'area contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

x = 100 cm

y = 80 cm.

ALLEGATO E

COP DOCUMENT		Fortlaufende Dokumentnummer: 1) Document serial number: Numero di serie del documento:	
Nationalität: 2) Nationality: Nazionalità:		Amtliches Kennzeichen: 3) Vehicle registration number: Targa del veicolo:	
Datum der Erstzulassung: 4) Date of first registration: Data della prima immatricolazione:		Motor wurde getauscht am: 4a) Motor was changed at: Motore cambiato il:	
EWG-Betriebserlaubnisnummer: Type approval number: Numero CEE della licenza per l'esercizio: 5) oder/or/o Motorcodierungsnummer: Engine serial number: Numero di serie del motore:	(nach 88/77/EWG 91/542/EWG oder/or/o ECE R 49)		
Fahrzeugidentifizierungsnummer: 6) Chassis number: Chassis numero:			
NO_X Emission: 7) NO_X Emission: Emissione di NO_X:		COP-Wert (Tyengenehmigung + 10 %): 8) COP Value (Type approval + 10 %): Valore COP (Omologazione + 10 %):	
Anzahl Ökopunkte: 9) Number of Ecopoints: Numero di Ecopunti:			
Behördenstempel: 10) Official stamp: Timbro ufficiale:			
Herstellerbestätigung (nach Bedarf): 11) Manufacturer confirmation (if necessary): Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):			

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerter

The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.

Il conducente di un camion in transito attraverso l'Austria deve avere con sé questo documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata presentazione del documento, 16 Ecopunti verrano applicati sull'Ecocarta e annullati.

ALLEGATO F

Posti di frontiera austriaci dotati di obliteratrice di ecocarte

Achenkirch
Arnoldstein
Braunau
Brennerpaß
Ehrwald
Hangendenstein
Hörbranz
Kiefersfelden
Musau
Nauders
Neuhaus
Pinswang
Reit im Winkel
Saalbrücke
Scharnitz
Schleching
Sillian
Springen
Suben
Steinpaß
Walserberg
Wegscheid"

B. Lettera della Repubblica di Croazia

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

"Mi pregio di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Croazia e la delegazione della Comunità europea, in conformità del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del protocollo n. 6 dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, si è concordato quanto segue.

"1. Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti croati in transito attraverso l'Austria per il 2003 sono assegnati come segue:- 171 904 ecopunti.

Agli utenti della Repubblica di Croazia della Rollende Landstrasse (RoLa - strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 40% del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:
- 68 762 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstrasse sono assegnati alle autorità croate in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

Le società austriache di trasporto combinato informeranno mensilmente il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia circa il numero di utenti croati del trasporto combinato in transito attraverso l'Austria.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

2. Il conducente di un autocarro croato in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:

a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure

b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure

c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure

d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

3. Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

   L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al punto 4.

   L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

4. Il conducente di un autocarro croato immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP (un facsimile è riportato nell'allegato E) comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.

5. Il ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle comunicazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai punti da 2 a 4.

6. Se un veicolo non è munito di ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato ed obliterato sull'ecocarta L'ecocarta va obliterata in uno dei modi seguenti:

   a) timbrandola in un'apposita obliteratrice per ecocarte;

   b) facendola timbrare dalle autorità di frontiera austriache quando il veicolo varca i confini austriaci;

   c) facendola timbrare e datare dalle autorità nazionali del trasportatore prima di entrare in territorio austriaco;

   d) facendola timbrare presso un ufficio che effettua l'inizializzazione delle ecopiastrine.

   I posti di frontiera austriaci che sono provvisti di obliteratrice di ecocarte sono elencati all'allegato F.

   A fini statistici, la pagina 1 delle ecocarte completamente utilizzate è ritirata dalle autorità austriache o è loro restituita dalle autorità competenti entro tre mesi dalla conclusione del transito. Le statistiche così rilevate serviranno alla Commissione per presentare eventuali proposte sulla distribuzione della riserva di ecopunti.

   Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati alla Repubblica di Croazia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere obliterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

7. I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria, bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8. Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti o da imprese della Repubblica di Croazia sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e della Croazia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dalle frontiere interne, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10. Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;

b) gli ecopunti ancora a disposizione della Croazia sono insufficienti;

c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;

d) la Croazia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;

e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;

f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;

b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;

c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti;

d) l'ecocarta non è stata obliterata secondo la procedura di cui al punto 6.

11. Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12. Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni di NO_x.

13. Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:

i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;

ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;

iii) il veicolo o il veicolo combinato è in possesso dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.

14. Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:

– lettera di vettura, oppure

– ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure

– ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.

15. Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al sottocomitato interinale Trasporti Comunità/Repubblica di Croazia istituito in conformità dell'articolo 41 dell'accordo interinale, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.".

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.".

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della lettera.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome del Governo della Repubblica di Croazia.